

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 513

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FRANCESCA MARTINI**

Norme in materia di diritto al lavoro per le persone che assistono invalidi totali non autosufficienti all'interno del nucleo familiare

*Presentata il 6 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende ottemperare al più importante principio sancito dalla nostra Costituzione che garantisce, all'articolo 3, la pari dignità sociale a tutti i cittadini. In particolare, essa mira a far compiere al nostro apparato legislativo un deciso passo avanti verso la realizzazione di un miglioramento della qualità della vita per i congiunti delle persone totalmente invalide e non autosufficienti, soddisfacendo, contemporaneamente, una delle esigenze fondamentali di ogni uomo, ovvero il diritto al lavoro. La presente proposta di legge tende, infatti, a sanare la tragica situazione di quei nuclei familiari che possono stigmatizzare una delle massime espressioni del soggetto debole nella nostra società, quelli, cioè, ove a gravi problematiche di *handicap* si associano una carenza di valida e stabile occupazione per il capo famiglia.

Dati divulgati dall'ISTAT indicano la presenza in Italia di quasi tre milioni di disabili gravi, di cui 700.000 colpiti dal morbo di Alzheimer e 350.000 immobilizzati in un letto, di cui solo 100.000 attualmente assistiti dalle istituzioni. Tra i ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo uno su settanta è affetto da *handicap* psichico o multiplo e uno su centoquaranta presenta una disabilità mentale grave come l'autismo.

Spesso la tematica dell'invalidità ha ottenuto la ribalta della cronaca e, purtroppo, come è risaputo, ciò non è avvenuto per sottolineare dei miglioramenti nella vita dei componenti di questa categoria, bensì per evidenziarne le prevariazioni subite sia sul campo delle assunzioni lavorative che su quello dell'assistenza: è necessario, quindi, tutelare gli interessi dei soggetti totalmente invalidi, anche favorendo l'inserimento lavorativo

di coloro che ne costituiscono l'unico sostentamento economico, qualora questi siano privi di una stabile e sicura occupazione.

Bisogna sottolineare, in linea generale, che il codice civile e la legge quadro sull'*handicap* (legge 5 febbraio 1992, n. 104) non forniscono gli strumenti funzionali all'obiettivo che ci siamo proposti in questo frangente: si manifestano infatti, tuttora, carenze sia sul piano degli istituti giuridici che sul piano della tutela di coloro che sostengono economicamente gli invalidi totali. Alcuni progetti di legge, presentati nella passata legislatura, hanno cercato di contribuire a questi temi, ma in essi non è stata tematizzata una politica di sostegno alle famiglie in cui sia presente un soggetto disabile non autosufficiente che vada in questo senso.

Il colmare tale vuoto normativo ci è imposto innanzitutto da una motivazione che si può leggere di ordine prettamente economico: va infatti agevolata la capacità di risposta autonoma ai propri bisogni da parte del nucleo familiare che assiste una persona totalmente invalida, ricercando strumenti legislativi che non possiedano carattere esclusivamente assistenziale. At-

tuare una strategia che tenda ad incentivare l'autonomia finanziaria della famiglia risulta, quindi, fortemente innovativo.

In secondo luogo, il presente provvedimento trova le sue radici anche in una motivazione di carattere psicologico: siamo infatti convinti che il soggetto che si fa carico di un invalido non autosufficiente sostenga una pressione emotiva che può essere controllata anche con un soddisfacimento del bisogno di relazioni sociali di cui il lavoro può essere fattore primario di realizzazione. Per favorire l'inserimento lavorativo del familiare dell'invalido totale non autosufficiente privo di stabile e sicura occupazione, si è pensato di introdurre una norma che garantisca al soggetto in questione un'assegnazione prioritaria nelle graduatorie della pubblica amministrazione per le quali possieda i requisiti d'accesso. In questo modo si è cercato di coniugare il soddisfacimento di una vitale necessità con un'impostazione autenticamente liberale, aiutando la famiglia ad incentivare l'autonomia delle proprie risorse e contribuendo, altresì, al mantenimento del soggetto non autosufficiente all'interno del proprio nucleo familiare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti coloro che dimostrano di assistere da almeno tre anni un invalido totale non autosufficiente all'interno del proprio nucleo familiare e di essere l'unico sostegno economico dello stesso.

## ART. 2.

*(Requisiti del soggetto assistito).*

1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto assistito deve essere affetto da minorazione fisica o psichica tale da determinare lo stato di invalidità totale e di non autosufficienza riconosciuto dalla azienda sanitaria locale competente in base agli accertamenti effettuati dalle commissioni mediche ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, o dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Il soggetto di cui al comma 1 non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

## ART. 3.

*(Requisiti del soggetto avente diritto).*

1. Ai fini di cui all'articolo 4, il soggetto avente diritto è il padre o la madre, anche adottivi, ovvero il parente o l'affine entro il terzo grado convivente da almeno due anni, che assiste il soggetto di cui all'articolo 2, e che sia l'unica fonte di sostegno economico del nucleo familiare.

2. Il soggetto avente diritto deve, altresì, avere età inferiore agli anni cinquantacinque ed essere in possesso dei requisiti richiesti dalla pubblica amministrazione per la posizione lavorativa alla quale intende accedere.

ART. 4.

*(Benefîci).*

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 hanno diritto all'assunzione diretta presso le pubbliche amministrazioni presso le quali facciano domanda.

2. A tale fine ogni pubblica amministrazione compila apposite graduatorie, tenendo conto della situazione economica complessiva del nucleo familiare.

ART. 5.

*(Trattamento).*

1. Ai soggetti assunti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla legislazione vigente.

ART. 6.

*(Compatibilità con altre provvidenze economiche).*

1. Il beneficio di cui all'articolo 4 è compatibile con tutti gli altri tipi di provvidenze economiche di cui sono destinatari per legge i soggetti di cui all'articolo 2 presenti nel nucleo familiare.

ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0011610\*